



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 08/09/2023

OGGETTO: RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER POSA DI UN CAVO SOTTOMARINO A FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOC. RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A - PROGETTO IEX.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con la quale si nominava il Responsabile dell'area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 21/12/2022 al numero di prot. 18176 con la quale la Soc. Retelit Digital Services s.p.a chiedeva il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima per posa di un cavo sottomarino a fibra ottica, nelle acque territoriali del Comune di Campo nell'Elba, facente parte del progetto denominato "IEX";

VISTO il modello D1 prodotto dalla Soc. Retelit Digital Services s.p.a; ed acclarato dagli uffici comunali in data 21/12/2022 al numero di prot. 18176 conforme alla procedura informatica stabilita dal Ministero delle infrastrutture e delle attività sostenibili, correttamente caricata sul Sistema Informativo Demaniale (SID);

VISTA la richiesta di integrazioni prot. 4080 del 30/03/2023;

VISTE le integrazioni acclarate dagli uffici comunali in data 07/04/2023 prot. 4834, tra cui la dichiarazione di pubblico uso ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice della Navigazione;

PRESO ATTO che per l'occupazione dell'area demaniale richiesta è stato calcolato il canone demaniale applicando il Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuato delle disposizioni di legge 5 maggio 1989, n. 160 artt. 1 e 4 della Legge 949/1993 – Articolo 1, comma 1, lett. c) impianti di difficile rimozione pari a € 4.552,07 per l'annualità 2023;

PRESO ATTO in attuazione alla Legge Regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 74, l'imposta regionale dovuta è corrispondente al 25% del canone annuo, e pertanto nel caso specifico pari a € 1138,02;

VISTA la nota dell'ufficio demanio del 12/07/2023 prot. n. 10167 con la quale si trasmetteva alla Soc. Poliservizi srl referente della Soc. Soc. Retelit Digital Services s.p.a l'ordine di introito canone demaniale;

PRESO ATTO del pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale come da ordine di introito trasmesso;

PRESO ATTO del pagamento dei diritti di segreteria pari a € 300,00 come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 01/03/2019;

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale ha ottenuto esito positivo;

RITENUTO pertanto di dover procedere con il rilascio della concessione demaniale marittima di cui alla richiesta;

VISTE le disposizioni del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942 e s.m.i.) ed in particolare gli articoli 36 e ss. e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e s.m.i.)

VISTO il Regolamento sulla Gestione del Demanio marittimo approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 17/03/2023;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n.494;

VISTO il DPCM 21 dicembre 1995;

CONSIDERATO il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:

- Art. 105 D.leg.vo 31/03/1998 n.112;
- Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
- Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000 e smi;

Per quanto in premessa richiamato

DETERMINA

- 1 **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 **DI RILASCIARE** con successivo atto, ai soli fini demaniali marittimi, alla Soc. Retelit Digital Services s.p.a., con sede a Milano, in Via Pola 9, partita Iva 128, la concessione demaniale marittima per la posa di un nuovo cavo sottomarino a fibra ottica per una superficie complessiva di mq 863,77, per la durata di anni 4, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento, come da planimetria allegata al presente provvedimento alle seguenti condizioni:
 - a la presente concessione temporanea non costituisce alcun titolo per protrarre l'occupazione dell'area demaniale oltre la durata prevista e, pertanto, alla scadenza, la suddetta area dovrà essere restituita alla sua libera fruizione.
 - b il richiedente dovrà evitare ogni scarico a terra od inquinamento all'ambiente demaniale marittimo.
 - c il richiedente risponderà direttamente ed a titolo esclusivo di eventuali danni, reclami, molestie a cose, persone ed animali ed alla proprietà demaniale, derivanti dall'occupazione effettuata, mantenendo indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità, anche giudiziale.
 - d gli oneri relativi alla gestione delle aree resterà a totale carico del richiedente, che non potrà avanzare alcuna richiesta di rimborso o indennizzo per l'oggetto del presente provvedimento.

- 3 **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore solo per quanto riguarda gli interessi demaniali marittimi e per le finalità di cui alla richiesta e non esime il richiedente dal munirsi di ogni parere, nulla osta, autorizzazione ed atti di assenso comunque denominati occorrenti per svolgere l'iniziativa prevista nell'area demaniale temporaneamente concessa;

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)